II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 494/2013 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 2013

che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia [1], in particolare l'articolo 8 *bis*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.

(2) Il Consiglio ritiene che una persona e due entità debbano essere rimosse dall'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive che figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
R. BRUTON

[1] GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

ALLEGATO

La persona e le entità seguenti sono rimosse dall'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:

1) Persona

Shadryna, Hanna Stanislavauna

2) Entità

a) The Spirit and Vodka Company Aquadiv

b) Sport-Pari